DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/461 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di trasporto e logistici nell'ambito di rescEU

[notificata con il numero C(2022) 1685]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile ([1]), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU. Il meccanismo rescEU è una riserva di risorse a livello dell'Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme delle risorse esistenti a livello nazionale nonché le risorse impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

(2) Il meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») è stato recentemente rafforzato dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) che modifica la decisione n. 1313/2013/UE. La modifica intende ovviare ai limiti del meccanismo unionale emersi durante la pandemia di COVID-19 e sostenere più efficacemente gli Stati membri quando vengono colpiti contemporaneamente dalla stessa emergenza o catastrofe oppure da emergenze o catastrofi diverse.

(3) Negli scorsi anni le operazioni di trasporto e logistiche sono state individuate come sfida in numerose operazioni di risposta del meccanismo unionale. Più di recente, la necessità di maggiore efficacia strategica in questo settore è emersa chiaramente allo scoppio e nelle fasi iniziali della pandemia di COVID-19, in particolare per quanto riguarda il trasporto di materiale medico, personale sanitario e pazienti. La mancanza di risorse di trasporto e logistiche sufficienti è stata individuata come ostacolo fondamentale alla capacità degli Stati membri di fornire o ricevere assistenza.

(4) Di conseguenza, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, i trasporti e la logistica sono stati definiti settore prioritario dello sviluppo delle capacità di rescEU che va ad aggiungersi alla lotta aerea agli incendi boschivi, alla risposta sanitaria d'emergenza e agli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare.

(5) I compiti principali dei mezzi di trasporto e logistici di rescEU dovrebbero consistere nel fornire servizi di trasporto di persone (compresi i pazienti o le squadre che partecipano alle operazioni di risposta), materiale o attrezzature, o loro combinazione, e servizi logistici correlati.

(6) Dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che i mezzi di trasporto e logistici potrebbero essere polivalenti e andare ad aggiungersi ai già definiti mezzi aerei di rescEU.

(7) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, i requisiti di qualità delle risorse di risposta che fanno parte di rescEU devono essere definiti di concerto con gli Stati membri.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.
([2]) Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).